# LXV.

# TORNATA DI VENERDÌ 20 MARZO 1925

# PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

| INDICE.  |      | Convergione in large del Perio desputa  | Pag.        |
|--|------|---|-------------|
|  | Pag. | Conversione in legge del Regio decreto-   |             |
| Congedi  | 2706 | legge 18 settembre 1924, n. 1496, autorizzazione ad assumere in servizio tem-     |             |
| Proposte di legge (Annunzio)   | 2707 | poraneo presso il Fondo per il culto,   |             |
| Interrogazioni:  |      | per i lavori di liquidazione dei supple-  |             |
| Soppressione degli uffici di polizia giudiziaria presso                            |      | menti di congrua al clero, personale  |             |
| i maggiori tribunali del Regno:  |      | straordinario in deroga ai Regi decreti   |             |
| Mattei-Gentili, sottosegretario di Stato.  | 2707 | 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio   |             |
| GASPAROTTO   | 2707 | 1924, n. 843  | 2721        |
| Provvedimenti riguardanti ufficiali e sottufficiali posti in congedo:              |      | Conversione in legge del Regio decreto  |             |
| Clerici, sottosegretario di Stato  |      | 28 agosto 1924, n. 1707, concernente la   |             |
| Barbiellini-Amidei   | 2710 | determinazione dell'indennità spettante<br>al Regio commissario del Consorzio au- |             |
| Vetazione segreta:   |      | tonomo per il porto di Genova   | 9794        |
| Stato di previsione della spesa del Ministero                                      |      | Conversione in legge del decreto Reale  | 2121        |
| dell'istruzione pubblica, per l'esercizio  |      | 25 settembre 1924, n. 1602, che stabilisce  |             |
| finanziario 1925-26  | 2720 | l'indennità del Regio commissario del   |             |
| Conversione in legge del Regio decreto-  |      | porto di Napoli e la delegazione di fun-  |             |
| legge 7 giugno 1920, n. 860, col quale   |      | zioni del Commissariato stesso  | 2721        |
| è data esecuzione alla Convenzione mo-   |      | Conversione in legge del Regio decreto-   |             |
| netaria addizionale a quella del 6 no-   |      | legge 7 gennaio 1923, n. 193, riguardante   |             |
| vembre 1889, sottoscritta dall'Italia ed   |      | la Convenzione stipulata fra l'Ammini-  |             |
| altri Stati a Parigi il 25 marzo 1920  | 2720 | strazione italiana delle poste e dei tele-  |             |
| Conversione in legge del Regio decreto-  |      | grafi e quella delle poste e ferrovie della                                       |             |
| legge 15 marzo 1924, n. 361, con il quale  |      | Svizzera, per la posa, l'attivazione ed il  |             |
| è approvato l'accordo stipulato a Roma   |      | mantenimento del nuovo cavo telefonico  |             |
| il 10 marzo 1924 fra il Regno d'Ita-   |      | del Sempione  | 2721        |
| lia ed il Governo della Repubblica Po-   |      | Convenzione con la compagnia « Eastern  |             |
| lacca in relazione al prestito sino alla concorrenza di lire italiane quattrocento |      | Telegraph Company » per l'esercizio del   |             |
| milioni che il Governo polacco intende   |      | cavo telegrafico sottomarino sociale fra  |             |
| di emettere in Italia, garantito dal mo-   |      | Trieste e Corfu   | 2721        |
| nopolio fiscale dei tabacchi della Polo-   |      | Disegni di legge (Approvazione):  | 7           |
| nia, nonchè del Regio decreto 15 marzo   |      | Approvazione del testo di Convenzione 19  |             |
| 1924, n. 362, con il quale il Regio Go-  |      | settembre 1924 fra lo Stato e le pro-   |             |
| verno è autorizzato a garantire, in via  |      | vincie di Palermo e di Trapani a com-   |             |
| sussidiaria, quello stesso prestito  | 2720 | posizione della vertenza riguardante la   |             |
| Per assegnare i rifiuti degli archivi a van-                                       |      | sovvenzione dovuta per la ferrovia Pa-  | *           |
|  | 2721 |   | 2711        |
| Conversione in legge del Regio decreto-  |      | Conversione in legge del Regio decreto 25   |             |
| legge 4 settembre 1924, n. 1415, norme   |      | settembre 1924, n. 1586, riguardante l'e-   |             |
| per la liquidazione dei supplementi di   |      | stensione ai territori annessi delle dispo-                                       |             |
| congrua al clero in dipendenza dell'eso-   |      | sizioni concernenti la Cassa di previ-  | 0.004 4.001 |
| nero dalla tassa di manomorta  | 2721 | denza per le pensioni dei sanitari  | 2717        |

|  | Pag.         |
|--|--------------|
| Conversione in legge del Regio decreto 16  | ray.         |
| ottobre 1924, n. 1853, che approva il  |              |
| piano regolatore d'ampliamento della   |              |
| città di Padova  | 2717         |
| Costituzione in comune autonomo della fra-<br>zione di Sant'Antonio Abate del comune     |              |
| di Lettere, in provincia di Napoli   | 2718         |
| Disegni di legge (Discussione):  | 2110         |
| Conversione in legge dei Regi decreti-legge  |              |
| 27 novembre 1910, n. 2265, che regola la   |              |
| costituzione consorziale e l'ordinamento   |              |
| delle Cattedre ambulanti di agricoltura,<br>nonchè lo stato giuridico ed economico       |              |
| del relativo personate tecnico; 21 otto-   |              |
| bre 1923, n. 2471, che aumenta i contri-   |              |
| tributi obbligatori dello Stato e delle  |              |
| provincie alle Cattedre ambulanti di agri-   |              |
| coltura; 10 aprile 1924, n. 620, che detta   |              |
| nuove norme per la costituzione dei con-   |              |
| sorzi delle Cattedre ambulanti di agri-<br>coltura e per il trattamento economico        |              |
| del personale tecnico delle stesse:  |              |
| Josa   | 2712         |
| VIALE  | 2712         |
| NAVA, ministro   | 2712         |
| MILIANI GIOVAN BATTISTA, relatore  | <b>271</b> 3 |
| Conversione in legge di tre decreti-legge in<br>data 13 dicembre 1923, che danno ese-    |              |
| cuzione nel Regno agli accordi conclusi  |              |
| a Roma, il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed   |              |
| altri Stati e relativi: al ritiro di crediti   |              |
| e depositi dalla Cassa postale di rispar-  |              |
| mio in Vienna dei cittadini degli Stati<br>appartenenti all'anteriore territorio au-     |              |
| striaco; agli obblighi della gestione del-   |              |
| l'antica Amministrazione postale au-   |              |
| striaca, dell'Imperiale e Reale Ammini-  |              |
| strazione postale militare e da campo e  |              |
| della gestione delle amministrazioni po-   |              |
| stali degli Stati successori; alle pensioni<br>provindiali e comunali, alle pensioni che |              |
| erano state assegnate dal cessato Go-  |              |
| verno d'Austria ed ai fidecommessi:  |              |
| VENTRELLA ALMERIGO   | 2714         |
| Suvich, relatore   | 2716         |
| De' Stefani, ministro <b>Disegni</b> di legge (Rinvio):                                  | 2/10         |
| Ammissione delle donne all'elettorato am-  |              |
| ministrativo   |              |
| FEDERZONI, ministro  | 2713         |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge   |              |
| 20 gennaio 1924, n. 239, recante provve-<br>dimenti per l'esecuzione di lavori di co-    |              |
| struzioni, ampliamento ed arredamento  |              |
| del porto di Napoli  | 2717         |
| Conversione in legge del Regio decreto-  |              |
| legge 23 maggio 1924, n. 944, che pro-   |              |
| roga l'applicazione dell'articolo 4 del  |              |
| Regio decreto-legge 20 gennaio 1924,<br>n. 239, concernente provvedimenti per i          |              |
| lavori di costruzione, ampliamento ed  |              |
| arredamento del porto di Napoli  | 2717         |
| GIURIATI, ministro   |              |

| Relazioni (Presentazione):                   | Pag. |
|--|------|
| Miliani: Stato di previsione della spesa del |      |
| Ministero dell'economia nazionale per        |      |
| l'esercizio finanziario 1925-26              | 2711 |
| DE MARTINO: Costituzione dei Consigli pro-   |      |
| vinciali e delle Giunte provinciali am-      |      |
| ministrative                                 | 2711 |
| Riccio: Assegnazioni di fondi straordinari   |      |
| per lavori edilizi degli stabilimenti car-   |      |
| cerari e dei Regi riformatori                | 2714 |
| Belluzzi: Conversione in legge del Regio     |      |
| decreto-legge in data 9 novembre 1924,       |      |
| n. 1960, circa trattamento speciale di pen-  |      |
| sione per i sottufficiali del Corpo Reale    |      |
| equipaggi selezionati                        | 2722 |
| - Conversione in legge del Regio decreto 15  |      |
| agosto 1924, n. 1646, riguardante il trat-   |      |
| tamento economico al personale militare      |      |
| della Regia marina destinato a terra nelle   |      |
| colonie                                      | 2722 |
|  |      |

La seduta comincia alle 15.

MANARESI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che  $\grave{\mathbf{e}}$  approvato.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che l'onorevole ministro guardasigilli è in condizioni di salute da potere assistere alla seduta di oggi, e ringrazia degli auguri inviatigli ieri. Mi rendo interprete del sentimento della Camera esprimendogli le nostra felicitazioni. (Approvazioni).

# Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Bertacchi, di giorni 2; Biancardi, di 2; Cerri, di 2; Lantini, di 5; Raggio, di 20; per motivi di salute: gli onorevoli: Zancani, di giorni 8; Torrusio, di 2; Severini, di 2; Zimolo, di 8; per ufficio pubblico: gli onorevoli: Galeazzi, di giorni 2; Solmi, di 2; Borriello, di 6.

(Sono concessi).

#### Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera i seguenti telegrammi pervenuti alla Presidenza:

Roma 19. — « Ringrazio sentitamente della cortese comunicazione relativa alla commemorazione fatta alla Camera nella seduta di ieri dall'onorevole Sardi del principe Maffeo Sciarra, e assicuro Vostra Eccellenza che la città di Roma ricorderà sempre con venerata memoria, la nobile figura del

distinto patrizio testè scomparso. Con profondo ossequio. — Il Regio Commissario FILIPPO CREMONESI».

Napoli 19. — « Con animo grato ringrazio Vostra Eccellenza e la onorevole Assemblea per la parte presa al nostro grande dolore. — Baronessa Compagna ».

Milano 19. — « Ringraziamo commossi Vostra Eccellenza e la Camera dei deputati per la nobile manifestazione in memoria del compianto onorevole Angelo Lucchini. Ossequi. — Famiglia Lucchini ».

# Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Il deputato D'Alessio Francesco ha presentato due proposte di legge. La prima per « provvedimenti per la sistemazione degli uffici pubblici in Basilicata, Calabria e Sardegna »; la seconda per una « tombola telegrafica a beneficio degli ospedali di Matera e di Muro Lucano ».

Avendo l'onorevole proponente dichiarato di rinunziare allo svolgimento, le proposte saranno inviate rispettivamente alla Giunta del bilancio e agli Uffici.

# Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Gasparotto, al ministro della giustizia e degli affari di culto, « sui motivi della soppressione degli uffici di polizia giudiziaria presso i maggiori tribunali del Regno ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MATTEI-GENTILI, sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto. Gli uffici di polizia giudiziaria, dei quali parla l'interrogazione dell'onorevole Gasparotto, furono istituiti dal Ministero della giustizia con provvedimento 3 dicembre 1922, e furono istituiti in talune Corti d'appello dei maggiori centri. Questa istituzione era reclamata da tempo e rispondeva allo scopo di dare maggiore e più efficace impulso ai servizi di polizia giudiziaria, sottraendo funzionari ed agenti di pubblica sicurezza incaricati di questo servizio alle eventuali distrazioni cagionate da esigenze di ordine pubblico.

Questi uffici, secondo concordi attestazioni di tutti i procuratori generali, durante un biennio e più di vita hanno corrisposto, nel modo più lusinghiero, a quanto si aspettava, raggiungendo quell'armonica connes-

sione fra la polizia processuale propriamente detta e quella polizia giudiziaria che era ed è nel voto di quanti magistrati e uomini di scienza si occupano della giustizia penale.

Senonchè, l'anno scorso, il Ministero dell'interno faceva conoscere che, per gravissime esigenze relative all'ordine pubblico, e specialmente alla tutela della pubblica sicurezza in Roma, per l'anno santo, si vedeva nella necessità inderogabile di richiamare tutto il personale di pubblica sicurezza numericamente inferiore al bisogno, e quindi ancora quei funzionari di pubblica sicurezza che erano stati adibiti agli uffici speciali di polizia giudiziaria.

Il Ministero dell'interno soggiungeva che si riservava, appena cessate le esigenze, di restituire quegli stessi funzionari mano mano che i diminuiti bisogni di personale lo avrebbero consentito.

In questo stato di cose l'onorevole Gasparotto comprenderà che non resta se non augurarsi che le esigenze dei servizi pubblici e le condizioni del personale di pubblica sicurezza permettano al più presto di ripristinare gli uffici e in maniera definitiva, su basi possibilmente più estese.

PRESIDENTE. L'onorevole Gasparotto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GASPAROTTO. Prendo atto della cortese risposta del sottosegretario, e mi compiaccio che il Governo abbia riconosciuto le alte benemerenze di questo istituto, venuto a crearsi in attuazione dell'articolo 163 del Codice di procedura penale.

Ma poichè i tribunali beneficiati di questa provvidenza erano soltanto 6 in Italia, e quindi al numero limitato di 6 erano ridotti i commissari di pubblica sicurezza adibiti agli uffici di polizia giudiziaria, era da attendersi che il Ministero dell'interno, di concerto con quello di grazia e giustizia, avrebbe compiuto qualunque altro sforzo pur di mantenere questi uffici in piena efficienza.

Comunque, a queste ragioni io non posso che, e non certo soddisfatto, dolente, inchinarmi.

Là dove, invece, mi dichiaro soddisfatto, è del riconoscimento venuto dal banco del Governo dell'eccezionale importanza di questa nuova funzione che, in applicazione dell'articolo 163 del Codice di rito penale, costituisce una felice innovazione nella procedura giudiziaria italiana.

Mi auguro pertanto che, quando le ragioni di ordine pubblico saranno superate, il buon volere del ministro possa trovare più ampio campo di esplicazione pratica, in modo

che a questi uffici sia dato organamento definitivo e assicurata la loro piena indipendenza e libertà di azione, in modo che la magistratura italiana possa disporre di esse con la maggiore agilità.

Unicamente per dare una prova concreta delle benemerenze conquistate dalla polizia giudiziaria, ricorderò le risultanze statistiche di uno dei principali di questi uffici, quello di Milano. Ivi con soli due funzionari e sette specializzati si sono ottenuti questi risultati che vale la pena che siano conosciuti da quanti hanno a cuore le sorti delle giustizia in Italia.

Nel solo anno 1924 per informazioni e indagini della polizia giudiziaria si è raggiunto il numero di 1440, per ordinanze di sequestri e di perquisizioni, n. 283, per mandati di cattura 162, per accompagnamento di testi, 143, e questo coll'esiguo numero di due funzionari di concetto e di sette agenti specializzati. Dopo di che non resta che ancora una volta rendere omaggio alle benemerenze di questo nuovo corpo a cui auguro un avvenire migliore di quello che per il momento attraversa, e auspicare al loro ristabilimento su basi più solide e vaste.

Tali uffici anzi dovevano fornire il motivo di una riforma dell'ordinamento della polizia giudiziaria, la quale in relazione appunto colla citata disposizione del Codice di procedura, dovrebbe costituire un corpo a sè, libero da preoccupazioni d'ordine pubblico e di politica, sotto la direzione e dipendenza dell'autorità giudiziaria nei suoi organi del pubblico Ministero, con assegnazioni di mezzi adeguati e con personale il più possibile stabile, in grado di formarsi in ogni centro una perfetta conoscenza di ambienti ed una ben disposta rete di informazioni. In tal modo si avrebbe realmente un potere giudiziario indipendente non solo nell'esplicazione dei propri giudizi, ma nei mezzi occorrenti all'accertamento delle varie responsabilità.

È vero che il potere giudiziario non è, nè potrà essere mai un potere chiuso in se stesso, rivolto unicamente alla gretta e monotona applicazione delle leggi; esso fa parte della compagine dello Stato, e deve agire in armonia con gli altri poteri rivolto al fine generale che tutti comprende, e che è quello del bene e dell'interesse della collettività.

Il magistrato quindi, e principalmente il magistrato penale, non può essere uno straniero in patria, e pur non deflettendo dai doveri di giustizia deve sapersi rendere conto in un senso di equilibrio e di visione larga dei problemi sociali, di determinate superiori esigenze d'interesse generale, perchè l'applicazione della legge non si risolva, nelle sue modalità, in un danno collettivo.

Se pertanto si comprende la necessità dell'inamovibilità della magistratura giudicante, non è giustificabile quella del pubblico ministero che ha l'iniziativa, ed in sostanza il dominio dell'azione penale, dovendo essere consentito allo Stato di rimuovare sollecitamente chi in gravi contingenze nazionali venga a ledere superiori interessi generali con danno sociale.

Ora la polizia giudiziaria, indipendente da inframmettenze politiche e al disopra da sospetti di favoritismo sotto la dipendenza dell'autorità giudiziaria, adempie in modo adeguato alla sua funzione nell'interesse sociale.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Sardi, al ministro dell'interno, « per sapere se, allo scopo di agevolare le amministrazioni ospedaliere nel ricupero di somme per spedalità accertate verso comuni, non creda opportuno di prorogare a tutto l'esercizio 1924 il Regio decreto-legge n. 114 del 2 febbraio 1922 che dava facoltà al ministro dell'interno di fare anticipazioni agli ospedali, per conto dei comuni debitori, dei crediti liquidi a tutto l'anno 1921 ».

Essendo l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno indisposto, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviata al 27 marzo.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Bonardi, Turati Augusto, Giarratana, al ministro della giustizia e degli affari di culto, « per sapere se non creda, per evidenti ragioni di diritto e di decoro, disporre affinchè venga una buona volta trattato il processo penale pendente avanti il tribunale di Bergamo relativo al disastro del Gleno, quali siano le ragioni dell'ultimo nuovo rinvio, se nelle stesse abbia riscontrato responsabilità, e quali provvedimenti abbia preso al riguardo ».

TURATI AUGUSTO. Anche a nome del collega onorevole Bonardi rinunzio a questa interrogazione, avendo già ricevuto, in proposito, risposta scritta.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni degli onorevoli:

Pivano, al ministro delle finanze, « per conoscere se non ritenga opportuno riprendere in esame le disposizioni contenutenei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3062 e n. 3063, e 4 gennaio 1925 per evitare una soverchia pressione fiscale sui contribuenti

già eccessivamente onerati, disponendo pertanto che finchè dura la facoltà di mantenere la tassa di famiglia, sia sospesa l'applicazione della nuova imposta complementare »;

Gai Silvio, al ministro delle finanze, « per sapere quali difese intenda il Governo di apprestare contro il brigantaggio finanziario che all'estero e all'interno si esercita ai danni dell'Italia »:

Crisafulli-Mondio, al ministro delle finanze a per conoscere da quali criteri è stata mossa l'Amministrazione delle finanze per dichiarare demaniale la proprietà dello stabile dell'Ospedale Regina Elena in Messina. Stabile donato dalla carità straniera alla città di Messina; carità che se in un momento doloroso della sua storia è stata accettata dalla città, non può essere assolutamente accettata dallo Stato italiano senza la conseguente degradante umiliazione che ne deriva ».

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intende che vi abbiano rinunziato.

Per l'assenza del sottosegretario di Stato per l'interno, sono rinviate al 27 marzo le interrogazioni degli onorevoli:

Alfani, al ministro dell'interno, « per conoscere la ragione, per la quale all'ex deputato Carmine Giorgio viene dalla questura negato il diritto di risiedere nel proprio comune di origine e in altri comuni, nei quali il Giorgio avrebbe modo di svolgere l'attività personale per provvedersi dei mezzi di vita »;

Gennari, al ministro dell'interno, « per sapere se gli arbitri e le persecuzioni esercitate dalle diverse questure del Regno contro i cittadini non conformisti, specie se operai o comunisti, rispondano o no alle istruzioni emanate da codesto Ministero. Segnalo in particolare, oltre alle tante perquisizioni e fermi arbitrari, tutte le altre forme di molestia e di limitazione della libertà che rispondono soltanto ad un evidente proposito di persecuzione e che tendono persino a paralizzare ogni attività professionale dei colpiti. Fra tali forme di persecuzione e di infastidimento dei cittadini noto: 1º) la negata libertà di scelta di domicilio in città d'Italia di loro gradimento a cittadini italiani ed il loro sistematico rinvio ai comuni di origine con foglio di via obbligatorio; 2º) la sorveglianza sfacciata e fastidiosa che giunge persino ad impedire l'uso di un mezzo di locomozione senza il benestare dell'agente preposto alla sorveglianza stessa - veggasi il caso dell'ingegnere Bordiga; 3º) la « sorveglianza speciale » istituita a carico di onesti cittadini i quali per allontanarsi, sia pure per ragioni professionali, di qualche chilometro dalla loro residenza abituale o coatta debbono richiedere uno speciale permesso all'autorità politica – veggasi il caso dei cittadini Ferdinando Adeno e Raffaele Pastore di Bari. Ritenendo ingenua e perciò inutile ogni protesta, presento questa interrogazione al solo scopo di accertare, per ora e pel futuro, se le responsabilità spettino unicamente ai funzionari locali o se risalgano a precise disposizioni emanate dal Ministero degli interni »;

Boido, al ministro dell'interno, « per conoscere quali istruzioni siano state impartite alle autorità di Asti, che inattive hanno assistito nei giorni 26 e 27 febbraio 1925, a violenze vilissime contro cittadini inermi e di noti sentimenti nazionali »;

Segue l'interrogazione dell'onorevole:

Starace, al ministro delle finanze, « per sapere se, in vista della grave crisi che travaglia le c. tegorie agricole Salentine e della imprescindibile necessità che esse hanno di valersi del credito agrario, nelle tre forme di esercizio, per miglioramenti e fondiario agricole, non creda di autorizzare, così come è stato fatto per altre provincie del Mezzogiorno, la erogazione gratuita di un primo congruo fondo a favore della Cassa di credito agrario per la provincia di Lecce »

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunziato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Martelli, ai ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze. « per conoscere quali provvedimenti intendano di prendere per assicurare al personale di ogni categoria delle Università B, e senza insostenibili aggravi ai bilanci dei relativi enti universitari, quei miglioramenti economici, che lo Stato ha già annunciato per il personale alle sue dirette dipendenze ».

MARTELLI. Rinunzio a svolgerla.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intendono ritirate le interrogazioni degli onorevoli:

D'Ayala, al ministro dell'economia nazionale, « per conoscere a qual punto preciso trovansi i progetti maturati dall'eterno Ente per il progresso dell'industria zolfifera »;

D'Ayala, al ministro dell'economia nazionale, « per sapere a qual punto sono le trattative fra Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera e raffinatori dello zolfo per la conclusione di un conveniente accordo»;

Torre Edoardo, al ministro della giustizia e degli affari di culto, « per sapere

come mai, in contrasto con casi notissimi e recenti, sia avvenuto che prima che gli incartamenti giudiziari arrivassero alla procura generale ed alla Camera dei deputati, alcuni giornali abbiano potuto annunciare la domanda di autorizzazione a procedere arricchita di particolari diffamatori, contro un deputato, che sul fatto incriminato non fu peraltro mai interrogato neppure come teste ».

Segue l'interrogazione degli onorevoli Rebora, Torre Edoardo, Barbiellini-Amidei, al ministro della guerra, « per conoscere i motivi per i quali non è stato dato sollecito corso ai provvedimenti riguardanti ufficiali e sottufficiali in servizio attivo permanente posti in congedo ed assegnati a una categoria di pensione; ufficiali che in seguito a ulteriore visita di accertamento furono fatti ideonei al servizio e privati della pensione prima che si provvedesse al loro richiamo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

CLERICI, sottosegretario di Stato per la guerra. Appena rilevata la particolare situazione che si veniva determinando per gli ufficiali e sottufficiali di carriera che, già collocati a riposo e provvisti di assegno per invalidità di guerra, vennero privati dell'assegno stesso per effetto della riacquistata idoneità al servizio, il Ministero della guerra ha provveduto, con disposi- zioni affatto eccezionali, perchè sia ad essi continuato, a (domanda, il pagamento sul bilancio militare d'un assegno pari a quello di cui fruirono durante il tempo della invalidità ed ha avviato lo studio di speciali norme per la sistemazione definitiva degli uni e degli altri.

Tali norme costituiscono deroga a principî fondamentali sia della legge di Stato, sia della legislazione sulle pensioni, e quindi hanno dovuto essere predisposte di concerto con altri Ministeri, udito il parere dei competenti organi consultivi.

D'altra parte, non sarebbe stato possibile il richiamo immediato puro e semplice, perchè non è consentito dalla legge, e una nuova disposizione di carattere legislativo che riammettesse senz'altro nei ruoli del servizio attivo gli ufficiali e i sottufficiali di carriera, avrebbe vulnerato il principio della legge di Stato, secondo cui va considerato non più in possesso di tutte le qualità professionali per la prosecuzione della carriera colui che sia stato privo di impiego militare per un tempo superiore ai tre anni. Difatti l'aspettativa contempla soltanto la du-

rata massima di tre anni. Comunque, la desiderata, doverosa sistemazione degli ufficiali e dei sottufficiali va ricercata in un complesso di norme che possano consentire l'eventuale riammissione in servizio per coloro che sieno restati lontani dalle armi oltre il terzo anno, anche fino ad otto anni, e uno speciale trattamento economico a coloro che la riammissione in servizio non possano o non vogliano conseguire; ed essa potrà aver luogo con carattere di urgenza per i singoli casi appena il provvedimento legislativo si potrà concretare.

In ogni modo assicuro che il ministro della guerra si è interessato personalmente della questione, ed ha provveduto in tutti i casi che sono stati segnalati; e per tanto a tutti sarà concesso (in quanto lo chiedono) il trattamento che avevano prima e che grava per ora sul bilancio della guerra.

PRESIDENTE. L'onorevole Barbiellini-Amidei, in sostituzione dell'onorevole Rebora, assente, ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

BARBIELLINI-AMIDEI. Mi dichiaro sodisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra. Ho creduto di raccomandare che sia dato sollecito corso a quella sistemazione, ed ho piacere che ne sia stata riconosciuta la necessità; d'altra parte credo che il provvedimento debba estendere, anche a quelli che sono stati assenti dalla carriera più di tre anni, tutti i diritti di coloro che sono nella carriera comune. Per tutti coloro che furono in guerra e che hanno dovuto allontanarsi dalla carriera amministrativa o tecnica, quando sono ritornati al loro ufficio. non solo è stato tenuto conto degli anni di servizio militare, ma è stato anche per essi raddoppiato il computo.

Ora l'onorevole sottosegretario saprà che questo diritto non è stato concesso agli ufficiali posti in congedo per infermità contratta in servizio. Quindi bisogna considerare non solo il tempo del servizio, ma anche gli anni nei quali siano stati assenti dal servizio per infermità contratta nel servizio stesso; occorre, insomma, che sia riconosciuto il loro diritto alla carriera, altrimenti non saprebbero come affrontare la vita.

È ottima la disposizione di concedere l'assegno che avevano, e che li toglie loro dalla preoccupazione di morire di fame; ma questo assegno non è di entità tale che possa loro garantire di vivere decorosamente anche proporzionatamente al grado che eventualmente avevano nell'esercito. Pur godendo l'assegno in base all'infermità con-

tratto in servizio, essi potrebbero prestare effettivo servizio, e così essere utili e non passivi quasi per la elemosina al bilancio dello Stato. Ecco perchè credo che il provvedimento che è in corso di studio debba essere accelerato, e che specialmente il ministro delle finanze debba essere consenziente nel riconoscere la necessità di riassumere anche gli ufficiali che sono stati allontanati per malattia contratta in servizio.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno di oggi.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Miliani e De Martino a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MILIANI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26. »

DE MARTINO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Costituzione dei Consigli provinciali e delle Giunte provinciali amministrative.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-26. (288)

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1920, n. 860, col quale è data esecuzione alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1889, sottoscritta dall'Italia ed altri Stati a Parigi il 25 marzo 1920. (20)

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 marzo 1924, n. 361, con il quale è approvato l'Accordo stipulato a Roma il 10 marzo 1924 fra il Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica Polacca in relazione al prestito sino alla concorrenza di lire italiane quattrocento milioni che il Governo polacco intende di emettere in Italia, garantito dal monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia, nonchè del Regio decreto 15 marzo 1924, n. 362, con il quale il Regio Governo è autorizzato a garantire, in via sussidiaria, quello stesso prestito. (44) Per assegnare i rifiuti degli archivi a vantaggio della Croce Rossa. (124)

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 settembre 1924, n. 1496, autorizzazione ad assumere in servizio temporaneo presso il fondo per il culto, per i lavori di liquidazione dei supplementi di congrua al clero, personale straordinario in deroga ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843. (181)

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 settembre 1924, n. 1415, norme per la liquidazione dei supplementi di congrua al clero in dipendenza dell'esonero dalla tassa di mano morta. (182)

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1707, concernente la determinazione dell'indennità spettante al Regio commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova. (197)

Conversione in legge del decreto Reale 25 settembre 1924, n. 1602, che stabilisce l'indennità del Regio commissario del porto di Napoli e la delegazione di funzioni del Commissariato stesso. (199)

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 gennaio 1923, n. 193, riguardante la Convenzione stipulata tra l'Amministrazione italiana delle poste e dei telegrafi e quella delle poste e ferrovie della Svizzera, per la posa, l'attivazione ed il mantenimento del nuovo cavo telefonico del Sempione. (23)

Convenzione con la compagnia « Eastern Telegraph Company » per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù. (129)

Si faccia la chiama.

MANARESI, segretario, ta la chiama.

PRESIDENTE. Lasceremo le urne aperte, e proseguiremo nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione del testo di Convenzione 19 settembre 1924 fra lo Stato e le provincie di Palermo e Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Approvazione del testo di convenzione 19 settembre 1924 fra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 76-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dell'articolo unico di cui dò lettura:

« È approvato a tutti gli effetti l'unico testo di Convenzione stipulata il 19 settembre 1924 fra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta dal Consorzio per la ferrovia Parlermo-Marsala-Trapani ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 27 novembre 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle cattedre ambulanti di agricoltura, nonchè lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico; 21 ottobre 1923, n. 2471, che aumenta i contributi obbligatori dello Stato e delle provincie alle cattedre ambulanti di agricoltura; 10 aprile 1924, n. 620, che detta nuove norme per la costituzione dei consorzi delle cattedre ambulanti di agricoltura e per il trattamento economico del personale delle stesse.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, nonchè lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico; 21 ottobre 1923, n. 2471, che aumenta i contributi obbligatori dello Stato e delle provincie alle Cattedre ambulanti di agricoltura; 10 aprile 1924, n. 620, che detta nuove norme per la costituzione dei Consorzi delle Cattedre ambulanti di agricoltura e per il trattamento economico del personale tecnico delle stesse.

Ŝe ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 151-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

JOSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JOSA. Debbo compiere il dovere di raccomandare alla Camera la conversione in legge dei decreti riguardanti le Cattedre di agricoltura, e di ringraziarla anche per la prova di benevolenza e di fiducia che essa vorrà così dare a questi istituti, dei quali voglio qui ancora una volta ricordare e affermare le grandi benemerenze.

Il relatore onorevole Miliani, che è legato alle Cattedre di agricoltura da molto affetto, ha voluto prospettare al Governo l'opportunità di provvedere in progresso di tempo ai nuovi bisogni che per le Cattedre di agricoltura si potranno manifestare.

Io desidero di associarmi al relatore, augurando che il Governo ne accolga i voti, e assicurando che se questo sarà, gli istituti non mancheranno di corrispondere con moltiplicato lavoro e fervore afle sollecitudini che per essi si avranno.

VIALE. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIALE. A me preme, onorevoli colleghi, far rilevare due punti essenziali della relaziore dell'ottimo amico Miliani. L'importanza delle cattedre ambulanti di agricoltura è generalmente riconosciuta, ma perchè queste stazioni possano compiere appieno il loro ufficio, è indispensabile ed urgente che sia affrontato il problema relativo alla tessera di libera circolazione da rilasciarsi nell'ambito della circoscrizione della cattedra.

E questo non solo nell'interesse dell'istituzione, non solo nell'interesse dell'agricoltura, ma anche nell'interesse delle finanze dello Stato e di riverbero nell'interesse degli stessi enti che concorrono alla spesa.

Altro punto è quello che riguarda il patronato per gli orfani del personale tecnico delle cattedre stesse, punto che è di importanza capitale.

Ora io mentre raccomando questo disegno di legge alla Camera, faccio voti che queste due preposte trovino consenziente il Ministero nella formazione del testo unico dei decreti relativi a questa materia. Con queste due essenziali innovazioni mi auguro che le cattedre ambulanti potranno dare effettivamente quel contributo che dobbiamo attenderci da esse.

NAVA, ministro dell'economia nazionale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA, ministro dell'economia nazionale. Mi associo alle parole pronunziate dall'onorevole Josa in favore del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura. Tutti rico-

nosciamo quanto essi fanno in pro dell'agricoltura e non posso che assicurarlo che i desiderata espressi dal relatore nella sua relazione e ai quali l'onorevole Josa si è associato saranno tenuti nel massimo conto.

Riguardo alla tessera di libera circolazione posso assicurare l'onorevole Viale che ci sono trattative col Ministero delle comunicazioni per poter arrivare alla assegnazione della tessera stessa.

Riguardo poi al testo unico, dichiaro senz'altro di accettare la proposta fatta dalla Giunta.

MILIANI G. BATTISTA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIANI G. BATTISTA, relatore. Non ho che da associarmi alle conclusioni dell'onorevole ministro, raccomandando che quanto è stato posto in rilievo dal collega Viale possa essere accolto insieme agli altri voti che sono compresi nella relazione.

Questa, mi pare molto chiara, almeno perchè ha cercato di raccogliere tutti quelli che sono i desiderata e i bisogni che riflettono le cattedre ambulanti di agricoltura. Veda il ministro che questi desiderata possano aver seguito perchè si tratta, come diceva poco fa il collega Josa, non di pronunziare parole di esaltazione per questa istituzione, ma di constatare che, quantunque in alcuni luoghi queste cattedre non abbiano totalmente corrisposto alle aspettative, lo voglio riconoscere, tuttavia costituiscono una istituzione che specialmente il Ministero di agricoltura e dell'economia devono avere a cuore in quanto che sono per ora i soli organi decentrati per mezzo dei quali il Ministero può conoscere le condizioni dell'agricoltura del nostro paese.

Quindi ogni raccomandazione affinchè esse possano essere poste nella massima efficienza credo che debba trovare non solo l'accoglienza benevola del ministro ma quella dell'intero Governo giacchè l'agricoltura è un interesse veramente di carattere nazionale che non può essere trascurato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli nel testo della Commissione.

# Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2265, 21 ottobre 1923, n. 2471 e 10 aprile 1924, n. 620, che regolano la costituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il testo unico delle disposizioni per la costituzione ed il funzionamento delle cattedre ambulanti di agricoltura, con facoltà di coordinare gli ordinamenti in vigore ad ogni altra disposizione legislativa in materia analoga.

Il testo unico anzidetto ed il nuovo regolamento per la sua esecuzione saranno approvati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio dei ministri.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

# Rinvio della discussione del disegno di legge: Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo.

FEDERZONI, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, ministro dell'interno. Il presidente del Consiglio desidera essere presente e partecipare personalmente alla discussione del disegno di legge per l'ammissione delle donne all'elettorato amministrativo. Prego pertanto la Camera di voler consentire un breve rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole presidente del Consiglio intende partecipare personalmente alla discussione del disegno di legge per l'ammissione delle donne all'elettorato amministrativo e prega quindi la Camera di volerne consentire un breve rinvio.

Se non vi osservazioni in contrario, la discussione di questo disegno di legge sarà rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Riccio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione

RICCIO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Assegnazioni di fondi straordinari per lavori edilizi degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge di tre decreti-legge in data 13 dicembre 1923, che dànno esecuzione nel Regno agli accordi conclusi a Roma, il 6 aprile 1922, fra l'Italia ed altri Stati e relativi: al ritiro di crediti e depositi dalla Cassa postale di Risparmio in Vienna dei cittadini degli Stati appartenenti all'anteriore territorio austriaco; agli obblighi della gestione dell'antica Amministrazione postale austriaca, dell'Imperiale e Reale Amministrazione postale militare e da campo e della gestione delle amministrazioni postali degli Stati successori; alle pensioni provinciali e comunali, alle pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo d'Austria ed ai fidecommessi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: conversione in legge di tre decreti-legge in data 13 dicembre 1923, che danno esecuzione nel Regno agli accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati e relativi: al ritiro dei crediti e depositi dalla Cassa postale di risparmio in Vienna dei cittadini degli Stati appartenenti all'anteriore territorio austriaco; agli obblighi della gestione della antica Amministrazione postale austriaca, dell'i. e r. Amministrazione postale militare e da campo e della gestione delle Amministrazioni postali degli Stati successori; alle pensioni provinciali e comunali, alle pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo di Austria ed ai fidecommessi.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario legge. (V. Stampato n. 37-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ventrella Almerigo, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Marani, Dudan, Bilucaglia, Barduzzi, Mrach:

#### « La Camera fa voti:

1º) che ai depositanti delle Casse postali di risparmio ex-regime sieno concessi congrui anticipi in attesa della definitiva liquidazione; 2º) che nel riordinamento delle pensioni sia portata la completa equiparazione di trattamento economico fra i pensionati statali delle provincie redente e quelli del resto del Regno ».

Parli, onorevole Ventrella.

VENTRELLA ALMERIGO. Onorevoli colleghi! A nome anche degli altri firmatari dell'ordine del giorno in discussione, tutti deputati delle terre redenti, mi pregio di illustrarlo con brevi parole.

Nella proposta di approvare la conversione in legge dei decreti-legge in pertrattazione sono compresi due argomenti di una certa importanza per le provincie annesse, cioè quello della conversione e pagamento dei depositi fatti dai cittadini redenti nelle casse di risparmio postali austriache e quello del trattamento di pensione ai funzionari del vecchio regime.

Come si rileva dalla relazione il Governo Nazionale con ottimo ed equo provvedimento nel cambio della valuta equiparò i depositi postali al numerario e fatti i dovuti accertamenti sono presentemente in corso le pratiche necessarie per la definitiva sistemazione della vertenza di conformità agli accordi internazionali conclusi tra gli stati successori della cessata monarchia.

Queste pratiche però, che sono per loro natura complesse, congiunte a varie verifiche e controlli e che in chiusa portano alla estradazione agli aventi diritto di nuovi libretti postali del Regno vincolati per sei mesi, fanno sì che i depositanti non potranno avere a disposizione gl'importi dei loro depositi se non dopo il decorso di un tempo abbastanza lungo ed in oggi a priori difficilmente precisabile.

Gli è perciò che l'onorevole relatore con saggia ed opportuna proposta prospetta al Governo Nazionale se non sia il caso di poter regolare i pagamenti, specialmente quelli dei piccoli depositanti, in modo più rapido ed a titolo di anticipazione.

Ciò facendo, a mio modo di vedere, il Governo senza aggravare il bilancio dello Stato – in quanto che gli importi pagati in via di anticipazione gli verrebbero rifusi a titolo di cessione dei relativi crediti postali – farebbe un'opera veramente benemerita ed umanitaria.

È notorio infatti che i depositi della Cassa di risparmio postale sono in massima parte il frutto di piccole economie, raggranellate a frusto a frusto, rappresentano i piccoli, modesti e quotidiani sacrifici della povera

gente: il deposito postale inoltre era il modo tipico di collocamento dei denari dei minorenni e delle persone soggette a curatela imposto dalle leggi austriache; è pure notorio che durante la guerra di redenzione per imposizioni delle autorità politiche e militari austriache una gran parte dei depositi postali furono con poco, anzi con nessun scrupolo, sottratti dalle Casse di risparmio postali per venir impiegati nei vari prestiti di guerra austriaci, facendo perdere i relativi importi a chi aveva il diritto di venir maggiormente tutelato dalla legge nella difesa dei propri diritti patrimoniali.

Per questo motivo apparisce giusto ed equo che quanto rimase ancora salvo di questi piccoli patrimoni, possa quanto prima venir messo a disposizione di coloro che da anni attendono di riavere i loro modesti peculi onde far fronte alle impellenti necessità della vita.

Plaudendo quindi alla proposta della Commissione ho ferma fiducia che il Governo Nazionale vorrà venirvi incontro nel modo migliore.

Il punto terzo della relazione tratta della convenzione relativa alle pensioni già corrisposte dal cessato Governo austro-ungarico conchiusa fra l'Italia e gli Stati successori, tendente a garantire ai vecchi pensionati dello Stato austriaco, divenuti cittadini del nuovo Stato un minimo di esistenza che si concreta nella conservazione della pensione goduta sotto la cessata Amministrazione.

Io non discuterò nel merito di questa convenzione, tanto più in quanto, come viene opportunamente rilevato dall'onorevole relatore, la tendenza del Governo sarebbe quella di equiparare e perequare le pensioni delle nuove provincie a quelle del resto del Regno.

L'equiparazione completa delle pensioni fra tutti i pensionati delle vecchie e delle nuove provincie, anche questi in oggi cittadini italiani, è un postulato a mio avviso inderogabile.

Non entrerò nemmeno a discutere su cifre e dettagli rispetto a questa questione che si dibatte da lungo tempo fra interessati e Governo, in quanto che i dettagli e le cifre per essere di natura tecnica mal si addicono ad un dibattito in questa sede, ma devono formare oggetto di studio e disamina piuttosto davanti ai dicasteri competenti, presso i quali si accumularono invero innumerevoli memoriali ed istanze comprovanti l'urgente ed improrogabile necessità che la definitiva e tranquillante parola venga in breve pronunciata. Non entrerò ripeto in

questo campo, ma mi limiterò a dichiarare che la piena e completa equiparazione del trattamento di pensione fra i vecchi funzionari del cessato regime e quelli del resto del Regno è richiesta oltrechè da ragioni economiche anche da ragioni di indole morale.

E qui permettetemi, onorevoli colleghi, una parola che al primo aspetto vi sembrerà un paradosso.

I pensionati italiani delle nuove provincie, già al servizio del Governo austriaco, nella loro massima parte di sentimenti sinceramente italiani, più che servire l'Austria, prestarono di fatto degli efficaci e non disprezzabili servigi nella difesa e nel mantenimento dell'italianità nelle nostre regioni di confine tanto contese a noi ed esposte a tanti pericoli di snazionalizzazione sotto il dominio straniero.

Questi modesti funzionari italiani, fatti spesso oggetto di persecuzione, malvolere, umiliazioni di ogni genere da parte del Governo dominatore, posposti negli avanzamenti precisamente perchè italiani, nel loro tenace ed oscuro ma non infecondo lavoro, facendo una tale opera di resistenza all'invasione straniera nei vari campi della scuola, dei tribunali e delle pubbliche Amministrazioni, da rendersi veramente benemeriti della causa nazionale.

E chi, come lo fui io per il periodo di oltre trenta anni, si trovò coinvolto nella lotta politico-nazionale nelle terre redente durante il periodo del servaggio, può con tranquilla coscenza dichiarare di quanto aiuto ci furono i funzionari italiani del vecchio regime per poter mantenere integra, ad onta di tanti forti e prepotenti nemici, l'italianità dei nostri paesi e renderli degni della redenzione.

Quale prova tangibile di quanto dissi valga fra altro il fatto inoppugnabile che a Trieste nelle elezioni politico-amministrative dell'anteguerra per quel Consiglio-Dieta, il Corpo elettorale che veniva chiamato e lo era in realtà, il Corpo elettorale degli impiegati e nel quale il Governo austriaco cercava in tutti i modi di poter affermare il suo così detto prestigio statale, in quel Corpo elettorale ad onta di tutte le intimidazioni dirette ed indirette, ad onta che artificiosamente e contro le precise norme dello statuto elettorale si eseguissero per ordine superiore delle numerose infornate di elettori slavi o tedeschi fatti venire d'oltre Alpe e che in oggi sono ritornati alle loro nebbie, e che a centinaia e centinaia questi elettori allogeni venissero introdotti nelle liste elettorali per deturparne il colore, ad onta di ciò, dico, il Corpo elettorale asse-

gnato agli impiegati, accettando la sfida del Governo invano intimidatore, rispondeva mandando al Consiglio-Dieta di Trieste quali suoi rappresentanti gli esponenti del partito nazionale-irredentista.

E lo stesso valga per l'Istria, per il Friuli, per il Trentino e per Zara.

Per le suesposte ragioni d'indole non solo economica ma pure morale, prego anche a nome degli altri firmatari dell'ordine del giorno, gli onorevoli colleghi della Camera a suffragarlo col loro voto (Applausi).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

SUVICH, relatore. Per quanto riguarda la questione delle Casse di risparmio 'postali, io non posso che prendere nota che l'onorevole collega appoggia la proposta che è già contenuta nella relazione. Con ciò si avrebbe il modo di venire incontro a questi che sono i piccoli risparmiatori, la gente minuta ed ai bisogni dei pupilli che hanno il loro danaro in queste Casse di risparmio. E si verrebbe incontro a questo desiderio, senza nessun sacrificio, anticipando quelle operazioni che debbono condurre al risultato che tutti conoscono.

Da un calcolo approssimativo, per le pratiche ancora necessarie passerà circa un anno prima che possono effettuarsi i pagamenti. Venire incontro vuol dire anticipare questo termine e nient'altro.

Per la seconda questione, relativa agli accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922, è da ricordare che essi fanno parte di una serie di accordi coi quali si tendeva a regolare tutte le questioni tra gli Stati successori dell'Austria-Ungheria.

quanto Per riguarda quell' accordo, quanto ha detto il precedente oratore è perfettamente in relazione alle idee espresse nella relazione della Giunta del bilancio. Cioè si dice questo: cè un accordo che garantisce a questi pensionati un minimo di esistenza, accordo che è stato fatto a tutela di tutto questo che era il corpo dei funzionari della monarchia Austro-ungarica, e che è andato disperso tra varî Stati. Si garantiva un minimo di esistenza, e si garantiva ala conservazione di determinati istituti che formavano per loro una specie di diritto acquisito.

In un primo tempo questo accordo è stato anche applicato da noi. Poi successivamente è stata fatta sulla concessione delle paghe antiche corrisposte dalla cessata Amministrazione alla pari, una falcidia del 20 per cento. Con provvedimento ancora successivo, questa detrazione del 20 per cento è stata ridotta fino al punto di oggi, per cui risultano nuovamente quelle che erano le percezioni che si avevano nel 1919.

Ora i pensionati (è questa una questione che appassiona vivamente la opinione delle provincie annesse) hanno ora dei postulati che li riguardano, tra i quali una limitazione di quel periodo pel quale vigeva la falcidia, cioè domandano che sieno pagati gli arretrati, che sia corrisposto l'assegno vedovile, che verrebbe assicurato da quella convenzione della quale oggi si discute, e che sia restituita una parte dei tributi riscossi secondo loro illegalmente.

Ma l'oratore, se bene ho capito l'ordine del giorno, in fondo dice: tutta questa parte, tutta questa questione della regolazione interstatale della posizione dei pensionati delle nuove provincie è superata, perchè oggi si tende (e pare che anche questa sia l'opinione del Governo) ad [una equiparazione. Si dice, cioè: questi sono pensionati che abbiamo assunti da altro Stato, sono persone che sono diventate cittadini italiani, e che hanno prima fatto il loro dovere,'e, da quanto ha detto l'oratore precedente, abbiamo inteso che hanno fatto bene il loro dovere, anche in linea nazionale. Trattiamoli alla stregua degli altri, non facciamo più distinzione tra gli italiani provenienti dalle nuove provincie e quelli delle vecchie. Ora, come criterio, come direttiva, non posso che aderire a questo punto di vista, che trova la sua espressione nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle finanze, accetta quest'ordine del giorno?

DE' STEFANI, ministro delle finanze. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli proponenti dell'ordine del giorno si accontentano della dichiarazione dell'onorevole ministro, il loro ordine del giorno s'intende trasformato in raccomandazione, che il ministro accetta.

VENTRELLA ALMERIGO. Sta bene. PRESIDENTE. Procediamo allora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge:

- « Sono convertiti in legge i seguenti decreti-legge in data 13 dicembre 1923:
- 1º) Regio decreto-legge n. 3183, col quale è data esecuzione all'Accordo concluso a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati relativo ai fidecommessi.
- 2º) Regio decreto-legge n. 3238, col quale è data esecuzione alle Convenzioni

concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati e precisamente:

- a) Convenzione relativa alle questioni che riguardano il ritiro dalla gestione della Cassa postale di risparmio di Vienna dei crediti e dei depositi di appartenenti ai Paesi staccati dall'anteriore territorio austriaco;
- b) Convenzione relativa alle questioni che riguardano gli obblighi derivanti dalla gestione della vecchia Amministrazione postale austriaca, della Imperiale e Regia amministrazione postale militare e da campo, nonchè dalla gestione delle amministrazioni postali degli Stati successori.
- 3º) Regio decreto-legge n. 3239, col quale è data esecuzione alle seguenti convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati:
- a) Convenzione con la Repubblica austriaca relativa alle pensioni provinciali e comunali;
- b) Convenzione col Regno serbocroato-sloveno, relativa alle pensioni provinciali e comunali;
- c) Convenzione con la Repubblica austriaca, la Repubblica cecoslovacca, lo Stato polacco, il Regno di Romania, il Regno serbo-croato-sloveno relativa alle pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo d'Austria».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

# Rinvio della discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, recante provvedimenti per l'esecuzione di lavori di costruzione, ampiamento ed arredamento del porto di Napoli.

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Poichè è davanti alla Camera un disegno di legge per la conversione in legge del decreto che modifica questa convenzione, domando che la discussione di questo disegno di legge e la discussione del disegno di legge successivamente inscritto nell'ordine del giorno riflettente la conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 944, che proroga l'applicazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, numero 239, concernente provvedimenti per

i lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli, siano rinviate al giorno in cui si discuterà l'altro disegno di legge a cui ho per [primo accennato, che modifica i detti due decreti-legge.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi opposizioni, s'intende approvata la proposta del ministro dei lavori pubblici circa il rinvio della discussione di questi due disegni di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1586, riguardante l'estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1586, riguardante la estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Si dia lettura del disegno di legge.

MIARI, segretario legge. (V. Stampato n. 224-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Il Regio decreto 25 settembre 1924, numero 1596, riguardante la estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è convertito in legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1853, che approva il piano regolatore di ampliamento della città di Padova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1853, che approva il piano regolatore di ampliamento della città di Padova.

L'onorevole ministro consente che la discussione avvenga sul disegno di legge della Commissione ?

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Consento.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 282-A).

· PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli arti-

#### Art. 1.

È convertito in legge il decreto Reale 16 ottobre 1924, n. 1853, col quale fu approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Padova.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'articolo 7 del predetto decreto sono aggiunte le parole seguenti: « salvo che non si tratti di aree destinate alla formazione delle strade, piazze e giardini di cui alla lettera b) dell'articolo 4, nel qual caso l'indennità sarà ragguagliata soltanto al valore del terreno secondo l'uso agricolo cui era adibito, ovvero, se trattasi di area avente altra destinazione, al valore medio dei terreni coltivi della località, prescindendo dalla loro edificabilità, e fermo il gratuito passaggio in proprietà al comune, nel momento in cui questo crederà di comprenderle nell'elenco delle strade comunali, delle aree costituenti strade private già aperte al pubblico transito».

(E approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione della proposta di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Sant'Antonio Abate del comune di Lettere, in provincia di Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla proposta di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Sant'Antonio Abate del comune di Lettere in provincia di Napoli.

Si dia lettura del disegno di legge.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 159-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

La frazione di Sant'Antonio Abate è staccata dal comune di Lettere in provincia di Napoli e costituita in comune autonomo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re é autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà voa tato a scrutinio segreto in altra seduta.

# Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Devo avvertire la Camera che, per guadagnar tempo, domani si terrà anche una seduta antimeridiane, alle ore 10, e che alcune altre sedute antimeridiane si terranno nella ventura settimana.

Procediamo ora alla formazione dell'ordine del giorno della seduta di domattina.

Saranno, anzitutto, posti all'ordine del giorno due disegni di legge di conversione di Regi decreti concernenti la repressione delle frodi nel commercio dei vini e la difesa dei vini tipici, che non furono discussi nei giorni scorsi per l'assenza del relatore, onorevole Marescalchi.

NAVA, ministro dell'economia nazionale. Chiedo che sia posto all'ordine del giorno solo il disegno di legge concernente la prevenzione e la repressione delle frodi nel commercio dei vini.

MARESCALCHI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARESCALCHI. Vorrei pregar la Camera di voler consentire che, invece, si discutessero domani tutti e due questi disegni di legge. Quello di cui l'onorevole ministro vorrebbe rinviare la discussione, riguarda la conversione in legge di un decreto il quale è la riproduzione di una legge già approvata dalla Camera e dal Senato del Regno nella passata legislatura, una legge che è vivamente attesa, e che è indispensabile per sostenere la riputazione dei nostri vini all'estero, per difenderli da una infinità di frodi.

PRESIDENTE. Mi pare, onorevole Marescalchi, che ella sia d'accordo col ministro dell'economia nazionale. Il ministro ha chiesto che sia posto all'ordine del giorno il secondo disegno di legge, che riguarda la conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini.

MARESCALCHI. Ma io chiedo che sia posto all'ordine del giorno anche l'altro disegno di legge, cioè quello contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici.

NAVA, ministro dell'economia nazionale. Onorevole Marescalchi, il decreto sui vini tipici potremo discuterlo in altro momento.

MARESCALCHI. Io vorrei pregare l'onorevole ministro di dirmi per quale mai ragione. Ripeto che si tratta di disposizioni che furono altra volta approvate dalla Camera e dal Senato. Non potrebbe esserci nessunissima ragione di opposizione.

Anche la Commissione che ha studiato il disegno di legge è d'accordo con me. So che c'è qualche nostro collega che avrà delle obbiezioni da fare; ma la Camera è fatta apposta per discutere e noi della Commissione abbiamo la sicurezza di poterlo persuadere.

NAVA, ministro dell'economia nazionale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA, ministro dell'economia nazionale. Stabilita già l'iscrizione all'ordine del giorno del progetto contro le frodi, vorrei pregare l'onorevole Marescalchi di non insistere per la inscrizione anche di quello sui vini tipici, perchè con alcuni colleghi vorremmo prima metterci d'accordo su talune disposizioni del progetto. Sarà tutto tempo guadagnato per la successiva discussione alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Marescalchi, si tratta di stabilire le basi di un accordo. Io credo quindi che il rinvio abbrevierà, poi, la discussione. Se, pertanto, non vi sono altre opposizioni, s'intende che sarà posto all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani soltanto il disegno di legge concernente la repressione delle frodi nel commercio dei vini.

(Così resta stabilito).

Seguirà la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26.

Quanto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana, propongo anzitutto, sempre per guadagnar tempo, che non vi sia domani svolgimento delle interrogazioni. (Approvazioni).

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Porremo quindi, all'ordine del giorno della seduta pomeridiana come primo argomento il seguito della discussione del bilancio della giustizia ed eventualmente si inizierà poi quella del bilancio dell'economia nazionale.

#### Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

UNGARO, segretario, legge.

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se, ad evitare che a Pratella — dove domenica 22 marzo 1925 si effettueranno le elezioni amministrative — venga turbato il normale svolgimento delle operazioni elettorali, siano state impartite disposizioni atte ad impedire, per quel giorno, il minacciato concentramento di squadre fasciste già predisposto sotto il pretesto di commemorare l'anniversario della fondazione dei fasci.

« Viola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se, in vista della grave crisi che travaglia le categorie agricole Salentine e della imprescindibile necessità che esse hanno di valersi del credito agrario, non creda di autorizzare, così come è stato fatto per altre provincie del Mezzogiorno, l'erogazione gratuita di un primo congruo fondo a favore della Cassa di credito agrario per la provincia di Lecce.

«Starace».

«I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se, ad evitare liti fra lo Stato e il comune di Cagnano Varano, i cittadini del quale vantano sul latifondo San Nicola Imbuti l'uso civico di legnare, frascare, far calcari e spandere reti; ad evitare che i contadini di Cagnano, disoccupati e malarici, constatino che, quando si trattava d'un arricchito di guerra, il latifondo poteva essere sfruttato per sole trentaseimila lire e concesso a trattative private; quando si tratta, invece, di un comune e della possibilità di far lavorare i suoi contadini disoccupati, occorrono duecentomila lire e l'asta pubblica (il che, con ogni pro-

babilità, significa riassicurare lo sfruttamento del latifondo all'arricchito di guerra); ad evitare future invasioni del latifondo da parte dei contadini, per le quali invasioni anche per l'addietro lo Stato spese somme notevoli in misure di polizia, non ritenga equo e politicamente opportuno di concedere in enfiteusi al comune di Cagnano il latifondo di San Nicola Imbuti, con le condizioni e le forme, all'incirca, del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2801, col quale si faceva una concessione simile al comune di Piacenza.

« Ventrella Tommaso, Rossoni, Racheli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere a qual punto preciso trovansi i progetti maturati dall'eteneo ente per il progresso dell'industria zolfifera.

«D'Ayala».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per sapere a qual punto sono le trattative tra Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera e raffinatori di zolfo per la conclusione di un conveniente accordo.

«D'Ayala».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non creda utile prorogare almeno fino al 1928 il termine utile per far fruire dell'esenzione da tasse la sopraelevazione di case, a scopo di creare nuovi alloggi, visto che fino al 1926 non sono possibili gli sfratti degli inquilini e mancherebbe il tempo necessario per costruire nuovi alloggi nelle case esistenti. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Marescalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e i ministri della giustizia e degli affari di culto, dell'economia nazionale e dell'istruzione pubblica, in relazione al Regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, recante disposizioni sulle classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative e del Regio decreto 2 ottobre 1924 che nomina le Commissioni consultive per le classi di laureati in scienze economiche e commerciali, in chimica e in agraria, per sapere quando saranno pubblicati i relativi regolamenti per i quali le Commissioni stesse hanno già dato il loro parere. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Acerbo ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno inscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri interessati quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

#### Chiusura e risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-26:

Presenti e votanti . . . . 243
Maggioranza . . . . . . 122
Voti favorevoli . . . 234
Voti contrari . . . 9

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1920, n. 860, col quale è data esecuzione alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1889, sottoscritta dall'Italia ed altri Stati a Parigi il 25 marzo 1920:

Presenti e votanti . . . 243
Maggioranza . . . . . 122
Voti favorevoli. . . 236
Voti contrari . . . 7

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361, con il quale è approvato l'accordo stipulato a Roma il 10 marzo 1924 fra il Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica Polacca in relazione al prestito sino alla concorrenza di lire italiane quattrocento milioni che il Governo polacco intende di emettere in Italia, garantito dal Monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia, nonchè del Regio decreto 15 marzo 1924, n. 362, con il quale il Regio Governo è autorizzato a garantire, in via sussidiaria, quello stesso prestito:

Presenti e votanti . . . . 243
Maggioranza . . . . . . . . . . . . 122
Voti favorevoli . . . . 234
Voti contrari . . . . 9

(La Camera approva).

Per assegnare i rifiuti degli archivi a vantaggio della Croce Rossa:

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496, autorizzazione ad assumere in servizio temporaneo presso il Fondo per il culto, per i lavori di liquidazione dei supplementi di congrua al clero, personale straordinario in deroga ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084 e 8 maggio 1924, n. 843:

Presenti e votanti . . . . 243
Maggioranza . . . . . . 122
Voti favorevoli . . . 235
Voti contrari . . . 8

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415, norme per la liquidazione dei supplementi di congrua al clero in dipendenza dell'esonero dalla tassa di mano morta:

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1707, concernente la determinazione dell'indennità spettante al Regio commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova:

Presenti e votanti . . . 243
Maggioranza . . . . . 122
Voti favorevoli . . . 234
Voti contrari . . . 9

(La Camera approva).

Conversione in legge del decreto Reale 25 settembre 1924, n. 1602, che stabilisce l'indennità del Regio commissario di porto di Napoli e la delegazione di funzioni del Commissariato stesso:

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193, riguardante la Convenzione stipulata tra l'Amministrazione italiana delle poste e dei telegrafi e quella delle poste e ferrovie della Svizzera, per la posa, l'attivazione ed il mantenimento del nuovo cavo telefonico del Sempione:

Presenti e votanti . . . . 243
Maggioranza . . . . . . 122
Voti favorevoli . . . . 235
Voti contrari . . . . 8

 $(La\ Camera\ approva).$ 

Convenzione con la compagnia « Eastern Telegraph Company » per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù:

Presenti e votanti . . . . 243
Maggioranza . . . . . . 122
Voti favorevoli . . . 234
Voti contrari . . . 9

 $(La\ Camera\ approva).$ 

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Alberti — Aldi-Mai — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Armato — Arnoni — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barduzzi — Bartolomei — Bastianini — Bavaro — Belluzzo — Benassi — Beneduce — Bennati — Besednjak — Biagi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bilucaglia — Blanc — Bodrero — Bonaiuto — Bonardi — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canovai — Cantalupo — Caprice — Caprino — Cariolato — Carnazza Carlo — Carnazza Gabriello — Cartoni — Carusi — Casagrande di Villaviera — Casalini Vincenzo — Cavazzoni — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerulli-Irelli — Chiarelli — Chiarini — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Cimoroni — Colucci — Cristini — Crollalanza — Cucini.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — D'Ayala — De Collibus — De Cristofaro — De Grecis — De Martino — De Simone — De Stefani — Di Giorgio — Di Mirafiori-Guerrieri — Dudan.

Fabbrici — Farinacci — Fedele — Federzoni — Felicioni — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana — Foschini — Franco.

Gabbi — Gai Silvio — Gallo Marcello — Gangitano — Gasparotto — Gatti — Gemelli — Genovesi — Gentile — Giarratana — Giolitti — Giuliano — Giunta — Giuriati — Gnocchi —

Grancelli — Grandi Dino — Graziano — Greco Paolo — Guglielmi.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lanza di Trabia — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Lessona — Lipani — Lissia

- Lo Monte - Lupi.

Macarini Carmignani — Maccotta — Maffei — Magrini — Majorana — Manaresi — Mantovani — Marani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Marescalchi — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mattei-Gentili — Maury — Mazzolini — Mecco — Meriano — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Milani G. Battista — Moretti — Muscatello — Muzzarini.

Netti.

Olivetti — Orano — Orsolini Cencelli.

Padulli — Pala — Palmisano — Panunzio — Pasqualino Vassallo — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Petrillo — Pezzullo — Pili — Pirrone — Pisenti — Polverelli — Postiglione.

Quilico.

Racheli — Raschi Romolo — Re David — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riccio Vincenzo — Riolo Salvatore — Rocco Alfredo — Romano Ruggero — Rosboch — Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rossoni — Rotigliano — Rubino — Russo Luigi.

Salandra — Salerno — Salvi — Sandrini — Sanna — Sansanelli — Sansone — Sardi — Savini — Schirone — Scialoja — Serena — Siotto — Sipari — Spezzotti — Spinelli Domenico — Spinelli Enrico — Starace — Suardo — Suvich.

Teruzzi — Terzaghi — Tinzl — Tòfani — Torre Andrea — Tosti di Valminuta — Trigona — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Vacchelli — Valentini — Vassallo — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Viola — Volpe Gioacchino. Zugni.

#### Sono in congedo:

Belloni Ernesto — Bertacchi — Biancardi — Bolzon — Bono.

Cao — Cerri — Ceserani — Crisafulli-Mondio.

Ducos.

Farina.

Gianferrari.

Lantini.

Maggi.

Pennisi di S. Marghera. Raggio — Russo Gioacchino.

Raggio — Russo Gioacchin

Soleri.

Visocchi.

Zaccaria.

# Sono ammalati:

Bigliardi.

Cian Vittorio.

De Cicco.

Gianotti.

Limongelli — Locatelli.

Morelli Eugenio.

Palma — Pierazzi.

Romano Michele.

Severini — Siciliani.

Torrusio — Tovini.

Zancani — Zimolo.

# Assenti per ufficio pubblico:

Alice.

Bisi — Borriello.

De Capitani d'Arzago — Di Marzo.

Galeazzi — Geremicca — Guidi-Buffarini.

Madia.

Olivi - Olmo.

Solmi.

# Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Belluzzo a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

BELLUZZO. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 novembre 1924, n. 1960, circa il trattamento speciale di pensione per i sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi selezionati;

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1646 riguardante il trattamento economico al personale militare della Regia marina destinato a terra nelle colonie.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

La seduta termina alle 18.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

#### Alle ore 10.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

- 1. Conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini. (153)
- 2. Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26. (285)

#### Alle ore 15.

1. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26. (285)

2. Votazione a scrutinio segreto di sette disegni di legge. Discussione dei seguenti disegni di legge:

- 3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26. (294)
- 4. Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26. (291)
- 5. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1925-26. (293)
- 6. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26. (290)
- 7. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26. (292)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia Avv. Carlo Finzi.

Roma, 1925 — Tip. della Camera dei Deputati.